



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato B

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70

Capo I Principi generali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) “Legge sul diritto d’autore”: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;
 - c) “Testo unico”: il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
 - d) “Codice”: il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 - e) “Decreto”: il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*”;
 - f) “prestatore di servizi”: il prestatore di servizi della società dell’informazione, di cui all’art. 2, comma 1, *lett. a)*, del Decreto, che svolge attività di *mere conduit* o di *hosting*, come definite rispettivamente dagli artt. 14 e 16 del Decreto medesimo;
 - g) “gestore del sito *internet*”: il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli artt. 14, 15 e 16 del Decreto, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *torrent*) alle stesse, anche caricati da terzi;
 - h) “gestore della pagina *internet*”: il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli artt. 14, 15 e 16 del Decreto, che, nell’ambito di un sito *internet*, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *torrent*) alle stesse, anche caricati da terzi;
 - i) “prestatori di servizi di pagamento”: i soggetti che svolgono i servizi di cui all’art. 1, comma 1, *lett. b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- l) “reti di comunicazione elettronica”: le reti come definite dall’art. 1, comma 1, *lett. dd*), del Codice;
- m) “servizio di media audiovisivo”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett.a*), del Testo unico;
- n) “servizio di media radiofonico”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett.a*), del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo Testo unico;
- o) “fornitore di servizi di media”: il fornitore di servizi come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. b*), del Testo unico;
- p) “opera digitale”: un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica;
- q) “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’art. 2, comma 1, *lett. e*), del Testo unico;
- r) “palinsesto”: l’insieme di una serie di programmi come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. g*), del Testo unico;
- s) “catalogo”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- t) “titolare o licenziatario del diritto”: ogni soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale di cui alla *lett. p*);
- u) “soggetto legittimato”: titolare o licenziatario del diritto di cui alla *lett. t*) nonché, qualora abbiano ricevuto mandato dal titolare o dal licenziatario, associazioni di categoria oppure organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, come rispettivamente definiti all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
- v) “*link*”: collegamento ipertestuale all’opera digitale di cui alla *lett. p*);
- z) “*torrent*”: Codice alfanumerico di collegamento attraverso il quale gli utenti sono posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali di cui alla lettera *p*);
- aa) “*uploader*”: ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi *link* o *torrent* ovvero altre forme di collegamento;
- bb) “*downloading*”: trasferimento di opere digitali su un proprio terminale o su uno spazio condiviso attraverso reti di comunicazione elettronica;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- cc) “*streaming*”: flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni attraverso reti di comunicazione elettronica e riprodotti in tempo reale sul terminale dell’utente;
- dd) “*procedure di notice and take down*”: procedure finalizzate alla rimozione di contenuti illeciti dalle reti di comunicazione elettronica;
- ee) “*server*”: sistema di elaborazione connesso alla rete che ospita risorse direttamente fruibili da altri elaboratori che ne facciano richiesta;
- ff) “*rimozione selettiva*”: eliminazione dalla pagina *internet* delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi ovvero del collegamento alle stesse mediante *link* o *torrent* o in altre forme;
- gg) “*disabilitazione dell’accesso*”: disabilitazione dell’accesso alle opere digitali ovvero al sito *internet* univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati;
- hh) “*Comitato*”: il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali di cui al Capo II;
- ii) “*Direzione*” e “*Direttore*”: la direzione competente dell’Autorità e il Direttore della predetta direzione;
- ll) “*organo collegiale*”: la Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità, la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 4-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall’art. 11, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248, esercita le funzioni di vigilanza e accertamento di cui all’art. 182-*bis* della Legge sul diritto d’autore e quelle di cui al Decreto.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il regolamento mira a promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse e reca le procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d’autore. In particolare, l’Autorità tutela i diritti di libertà nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

europea e agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Autorità valuta altresì il necessario bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la promozione del progresso tecnico ed economico, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore dei consumatori.

3. Il presente regolamento non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità *downloading* o *streaming*, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica.
4. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica l'attuazione dei provvedimenti di cui ai Capi III e IV.

Capo II

Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali

Art. 3

Principi generali

1. L'Autorità promuove l'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali, con particolare riferimento ai più giovani.
2. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale di opere digitali, incoraggiando lo sviluppo di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.
3. L'Autorità promuove l'elaborazione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a)*, del Decreto, per favorirne la cooperazione ai fini della tutela del diritto d'autore.

Art. 4

Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali

1. È istituito il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale dell'Autorità o da un suo delegato ed è composto dai seguenti soggetti che partecipano alle riunioni senza oneri a carico dell'Autorità:
 - a) un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore delle seguenti categorie: consumatori, autori, artisti e interpreti, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media, prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a)*, del Decreto;
 - b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato tecnico contro la pirateria



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori istituito presso il Dipartimento comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, Polizia postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) rappresentanti dell'Autorità.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, incoraggia il raggiungimento di intese tra le categorie di cui al comma 1, *lett. a)*, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti temi:

a) la semplificazione della filiera di distribuzione di opere digitali al fine di favorire l'accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e gli accordi di licenza sviluppati *ad hoc* per la diffusione di opere digitali, ferma restando la libera negoziazione tra le parti;

b) l'adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a)*, del Decreto, anche con riferimento a strumenti di contrasto, elaborati in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, fondati sull'analisi delle transazioni economiche e dei modelli di business connessi all'offerta di contenuti in violazione del diritto d'autore (c.d. *follow the money*).

3. Il Comitato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, cura:

a) la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, anche attraverso l'adozione di procedure di reindirizzamento automatico ad apposite pagine *internet* a ciò dedicate;

b) la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali, a rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilità;

c) il monitoraggio dello sviluppo dell'offerta legale di opere digitali;

d) il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento, anche con riferimento alle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità;

e) la formulazione di ipotesi di adeguamento del presente regolamento in relazione all'innovazione tecnologica e all'evoluzione dei mercati.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita all'interno della direzione.

Capo III Procedure a tutela del diritto d'autore online ai sensi del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70

Art. 5

Modalità di intervento

1. Ferme restando le eventuali procedure autoregolamentate di *notice and take down*, ai fini della tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica l'Autorità interviene su istanza di parte, ai sensi del presente e del successivo capo.

Art. 6

Istanza all'Autorità

1. Qualora ritenga che un'opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto d'autore, anche attraverso l'offerta di prodotti, componenti o servizi in violazione dei diritti d'autore e connessi ovvero la pubblicità, la promozione o la descrizione di attività in violazione dei diritti d'autore e connessi, un soggetto legittimato può presentare un'istanza all'Autorità, chiedendone la rimozione.

2. L'istanza all'Autorità di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità, e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.

3. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.

4. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano:

- a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 o per difetto di informazioni essenziali;
- b) improcedibili ai sensi del comma 3 ovvero per intervenuta cessazione della presunta violazione;
- c) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;
- d) manifestamente infondate;
- e) ritirate dopo la comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 7 e prima delle decisioni dell'organo collegiale di cui all'art. 8.

5. La direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, *lett. a), b), c) e d)*, e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7, comma 1, delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, *lett. e)*. Delle suddette archiviazioni la direzione informa periodicamente l'organo collegiale.

6. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la direzione avvia il procedimento ai sensi dell'art. 7.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

7. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità delle istanze medesime.

8. Qualora le condotte segnalate configurino fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del comma 4, *lett. c) e d)*, del presente articolo.

Art. 7

Procedimento istruttorio dinanzi alla direzione

1. La direzione comunica l'avvio del procedimento al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.

2. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la direzione informa i prestatori di servizi, nonché l'*uploader* e i gestori della pagina e del sito *internet*, ove rintracciati, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, di cui all'art. 6, comma 1.

3. Qualora i prestatori di servizi ovvero l'*uploader* o i gestori della pagina o del sito *internet* provvedano all'adeguamento spontaneo di cui al comma 2, ne danno contestuale comunicazione alla direzione.

3-bis. Qualora abbia avuto luogo l'adeguamento spontaneo di cui al comma 2, la direzione dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

4. Qualora ritengano di controdedurre in merito alla violazione contestata, i prestatori di servizi, nonché l'*uploader* e i gestori della pagina e del sito *internet* trasmettono alla direzione, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ogni elemento utile ai fini del relativo accertamento.

5. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la direzione può disporre una proroga dei termini di cui all'art. 6, comma 7, e al comma 4 del presente articolo, fermi restando i termini di cui all'art. 8, comma 6, e all'art. 9, comma 1, *lett. d)*. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la direzione può altresì chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili all'istruttoria, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei provvedimenti di cui agli artt. 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto. La trasmissione degli atti all'organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Qualora nel corso del procedimento adisca l'Autorità giudiziaria per gli stessi diritti relativi alle medesime opere, il soggetto istante ne informa tempestivamente la direzione, che archivia gli atti e li trasmette all'Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già inviati all'organo collegiale ai sensi del comma 6, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

8. La direzione informa periodicamente l'organo collegiale delle archiviazioni disposte ai sensi dei commi 3 e 7.

Art. 8

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

2. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'organo collegiale esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, impediscano la violazione medesima o vi pongano fine, ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto. A tale scopo, l'organo collegiale adotta gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 nei confronti dei prestatori di servizi, indicando altresì le misure idonee a impedire la reiterazione delle violazioni. I prestatori di servizi devono ottemperare agli ordini entro tre giorni dalla notifica.

2-bis. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore.

3. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, sia ospitato su un *server* ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting*, di cui all'art. 16 del Decreto, di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali.

4. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mere conduit, di cui all'art. 14 del Decreto, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito. Al fine di impedire la reiterazione delle violazioni già oggetto di ordini di disabilitazione emanati dall'Autorità, i prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* sono tenuti a disabilitare l'accesso ai siti indicati nell'elenco in formato .txt messo a disposizione dall'Autorità medesima.

5. Qualora adottati le misure previste ai commi 3, secondo periodo, e 4, l'organo collegiale ordina ai prestatori di servizi, ai sensi dell'art. 71, comma 2-*quater*, lett. a), del Codice, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet* redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

6. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis*, 3, 4 e 5 sono adottati dall'organo collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 6, ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima. Di essi è data notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

6-*bis*. Qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, l'organo collegiale può disporre una proroga del termine di cui al comma 6 di durata non superiore a quindici giorni.

7. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

Art. 8-*bis*

Reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità

1. Qualora il soggetto legittimato ritenga che vi sia reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già accertata dall'Autorità ai sensi dell'art. 8, comma 2, e dell'art. 9-*bis*, comma 7, ne dà comunicazione all'Autorità medesima, allegando ogni documentazione utile. Si applicano le disposizioni dell'art. 6.

2. Qualora verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di rimozione selettiva ovvero di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere digitali ai sensi dell'art. 8, comma 3, l'Autorità provvede ai sensi dell'art. 8, comma 7.

3. Qualora verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito ai sensi dell'art. 8, comma 4, la direzione provvede con proprio provvedimento all'aggiornamento dell'elenco di cui al suddetto comma.

4. Il provvedimento è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità della medesima. Il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

provvedimento è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica. La presentazione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. Il provvedimento è comunicato altresì al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Qualora venga presentato reclamo, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, *lett. b*). L'organo collegiale delibera sul reclamo nel termine di sette giorni dalla data della sua presentazione.

5. Qualora ritenga che non sussista la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi segnalata con l'istanza di cui al comma 1, l'organo collegiale dispone l'archiviazione dell'istanza medesima ai sensi dell'art. 8, comma 1.

6. Qualora ritenga che non sussista la reiterazione segnalata con l'istanza di cui al comma 1, in quanto la fattispecie potrebbe integrare gli estremi di una autonoma violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, la direzione provvede ai sensi dell'art. 7.

7. La direzione informa periodicamente l'organo collegiale sui provvedimenti di aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 8, comma 4.

Art. 9 ***Procedimento abbreviato***

1. Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell'istanza di cui all'art. 6 la direzione ritenga che i fatti stessi configurino un'ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale ovvero un'ipotesi di violazione di carattere massivo, i termini di cui agli artt. 6, 7 e 8 sono modificati come segue:

- a) l'archiviazione in via amministrativa e l'avvio del procedimento, di cui all'art. 6, comma 7, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima;
- b) la trasmissione delle controdeduzioni, di cui all'art. 7, comma 4, può avere luogo entro tre giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento;
- c) la trasmissione degli atti all'organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui alla lettera b);
- d) i provvedimenti di cui all'art. 8, commi 1, 2, *2-bis*, 3, 4 e 5, sono adottati dall'organo collegiale entro dodici giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima;
- e) la proroga del termine per l'adozione dei provvedimenti dell'organo collegiale, di cui all'art. 8, comma *6-bis*, non può avere durata superiore a cinque giorni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- f) l'ottemperanza agli ordini di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4 e 5, ha luogo entro due giorni dalla notifica dell'ordine stesso.
2. Ai fini del ricorso al procedimento abbreviato di cui al presente articolo, la direzione valuta, tra l'altro, i seguenti elementi:
- a) la significativa quantità delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
 - b) i tempi di immissione sul mercato dell'opera digitale;
 - c) il valore economico dei diritti violati e l'entità del danno causato dall'asserita violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
 - d) l'incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore;
 - e) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell'utente l'erronea convinzione che si tratti di attività lecite;
 - f) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;
 - g) lo scopo di lucro nell'offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal carattere oneroso della loro fruizione ovvero dalla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - h) la provenienza dell'istanza di cui all'art. 6 da parte di una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*).

Art. 9-bis

Procedimento cautelare

1. Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di cui all'art. 1, comma 1, *lett. f*), di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, entro il termine di due giorni dalla notifica dell'ordine. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti.
2. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima.
3. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati ed è comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1.
4. L'ordine cautelare è notificato altresì, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono porre fine alla violazione. Qualora ciò si



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

verificati, la direzione revoca l'ordine cautelare e archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, *lett. b*).

5. I destinatari della notifica dell'ordine cautelare possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica stessa. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine cautelare.

6. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 non sia stato presentato reclamo nel termine di cui al comma 5, l'ordine assume carattere definitivo e la direzione ne informa l'organo collegiale nella prima riunione utile.

7. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 sia stato presentato reclamo ai sensi del comma 5, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a proporre reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, *lett. b*). L'organo collegiale adotta la decisione definitiva sul procedimento ai sensi dell'art. 8 entro sette giorni dalla proposizione del reclamo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7.

8. In caso di inottemperanza agli ordini di cui al comma 1 e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5, ovvero di reiezione del reclamo stesso, la direzione ne informa l'Organo Collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

Capo IV

Disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media

Art. 10

Disposizioni generali

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui agli artt. 3 e 32-*bis* del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.

2. I fornitori di servizi di media radiofonici operano nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui all'art. 3 del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.

Art. 11

Istanza all'Autorità

1. Qualora ritenga che la diffusione di un programma o di parti di esso inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari abbia luogo in violazione della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 32-*bis*, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare un'istanza all'Autorità chiedendo che il programma non venga ulteriormente diffuso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Qualora ritenga che la messa a disposizione di un programma o di parti di esso in un catalogo da parte di un fornitore di servizi di media non lineari abbia luogo in violazione della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 32-*bis*, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare un'istanza all'Autorità chiedendo la rimozione del programma dal catalogo.
3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse utilizzando e compilando in ogni loro parte, a pena di irricevibilità, i modelli resi disponibili sul sito *internet* dell'Autorità e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.
4. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.
5. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che risultino:
 - a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 o per difetto di informazioni essenziali;
 - b) improcedibili ai sensi del comma 4 ovvero per intervenuta cessazione della presunta violazione;
 - c) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - d) manifestamente infondate;
 - e) ritirate dopo la comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 8 e prima delle decisioni dell'organo collegiale di cui all'art. 13.
6. La direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5, *lett. a), b), c) e d)*, e al destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 12, comma 1, delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5, *lett. e)*. Delle suddette archiviazioni la direzione informa periodicamente l'organo collegiale.
7. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la direzione avvia il procedimento ai sensi dell'art. 12.
8. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità delle istanze medesime.
9. Qualora le condotte segnalate configurino fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del comma 5, *lett. c) e d)*, del presente articolo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 12

Procedimento istruttorio dinanzi alla direzione

1. La direzione comunica l'avvio del procedimento al soggetto che ha presentato l'istanza ai sensi dell'art. 11, comma 1, e al fornitore di servizi di media. La comunicazione contiene l'esatta individuazione dei programmi che si assumono diffusi in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, nonché del termine di conclusione del procedimento stesso.

1-bis. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la direzione informa i fornitori di servizi di media non lineari di cui all'art. 11, comma 2, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante. Qualora il fornitore di servizi di media non lineari provveda all'adeguamento spontaneo, ne dà contestuale comunicazione alla direzione.

1-ter. Qualora abbia avuto luogo l'adeguamento spontaneo di cui al comma *1-bis*, la direzione dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

2. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la direzione può disporre una proroga dei termini di cui all'art. 11, comma 8, e al comma 1 del presente articolo, fermo restando il termine di cui all'art. 13, comma 3. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la direzione può altresì chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili all'istruttoria, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Fatto salvo il caso di cui all'art. 14, la direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di diffida o di ordine di cui all'art. 13, comma 2.

4. Qualora nel corso del procedimento adisca l'Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto, il soggetto istante ne informa tempestivamente la direzione, che archivia gli atti e li trasmette all'Autorità giudiziaria medesima, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già inviati all'organo collegiale ai sensi del comma 3, dandone notizia al destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 13

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

2. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'organo collegiale diffida i fornitori di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della Legge sul diritto d'autore ovvero ordina ai fornitori di servizi di media



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a richiesta di rimuovere dal catalogo, entro tre giorni dalla notifica dell'ordine, i programmi messi a disposizione in violazione della predetta *Legge*.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dall'organo collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 11, commi 1 e 2, ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima. Di essi è data notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

3-bis. Qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, l'organo collegiale può disporre una proroga del termine di cui al comma 3 di durata non superiore a quindici giorni.

4. In caso di inottemperanza alle diffide e agli ordini di cui al comma 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

Art. 14

Provvedimenti ai sensi dell'art. 1-ter, comma 8, del Testo unico

1. Qualora ritenga sussistente una violazione rilevante ai sensi dell'art. 32-*bis* del Testo unico da parte di fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma dell'art. 1-*bis*, comma 4, dello stesso Testo unico, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui palinsesti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano, la direzione adotta un formale richiamo nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1-*ter*, comma 8, secondo periodo, del Testo unico, specificando i termini entro i quali occorre conformarsi al richiamo stesso.

2. Nel caso di mancata conformazione al richiamo nei termini fissati, la direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, proponendo di ordinare ai destinatari del richiamo stesso l'adozione di ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi di cui al comma 1.

3. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione ovvero adotta l'ordine di cui al comma 2 entro settanta giorni dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 11, commi 1 e 2. L'inosservanza dell'ordine dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1-*ter*, comma 8, terzo periodo, del Testo unico.

4. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, l'organo collegiale può disporre una proroga dei termini di cui al comma 3 di durata non superiore a quindici giorni.

Capo V

Disposizioni finali



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 15

Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata.

Art. 16

Termini

1. Nel computo dei termini di cui al presente regolamento si tiene conto esclusivamente dei giorni lavorativi.

Art. 17

Tutela giurisdizionale

1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità previsti dal presente regolamento è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 18

Clausola di rivedibilità

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2014.